



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 142 - 09 MAGGIO 2018

SETTORE

VA

DEFINITE LE REGOLE DI GESTIONE DELLA "NUOVA" FATTURA ELETTRONICA

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007
- Art. 1, commi 909, 916, 917, 920 e 921, Legge n. 205/2017
- Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018

IN SINTESI

Come previsto dalla Finanziaria 2018 a partire dall'1.1.2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutti gli operatori (soggetti passivi IVA).

Detto obbligo è anticipato all'1.7.2018 per le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore per autotrazione da parte di soggetti IVA e per le prestazioni rese da subappaltatori / subcontraenti nell'ambito dei contratti di appalto pubblici.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l'emissione / ricezione delle fatture elettroniche tramite Sdl per le operazioni tra soggetti residenti / stabiliti o identificati in Italia.

Merita sottolineare che nell'ambito della gestione della fattura elettronica assume particolare importanza il canale scelto per la trasmissione / ricezione nonché l'indirizzo telematico al quale lo Sdl recapita la fattura.

SERVIZI COLLEGATI

settimana professionale













Come noto l'art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007 ha introdotto, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Relativamente all'ambito soggettivo dei destinatari di tale fatturazione elettronica va fatto riferimento all'elenco consultabile sul sito Internet www.indicepa.gov.it.

La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:

- dall'1.7.2018 per le seguenti operazioni:
 - acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
 - cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
 - prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;
- dall'1.9.2018 per le cessioni a turisti extraUE rientranti nell'ambito del "tax free shopping";
- dall'1.1.2019 per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.



Il Consiglio UE, con la Decisione 16.4.2018, n. 2018/593, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 19.4.2018, n. L 99/14 ha autorizzato l'Italia all'introduzione della fattura elettronica nel periodo 1.7.2018 – 31.12.2021.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 30.4.2018, ha individuato le "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere ...".

Prima di illustrare nel dettaglio il contenuto del citato Provvedimento, preme evidenziare che:

- l'obbligo della fattura elettronica tramite SdI decorrente dall'1.1.2019:
 - riguarda sia le operazioni tra soggetti passivi (B2B) che quelle nei confronti di privati (B2C);
 - non riguarda i contribuenti minimi / forfetari, nonché le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia;
- per le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione resta valido e applicabile quanto disposto dal DM n. 55/2013;
- il Provvedimento in esame riguarda anche le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina / gasolio nonché quelle relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici di cui dall'art. 1, comma 917, Finanziaria 2018, effettuate dall'1.7.2018;
- nelle "Motivazioni" del citato Provvedimento l'Agenzia precisa che l'art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72 consente l'emissione della c.d. fattura differita "per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo ... effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto" e purché "recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime". Ne deriva, quindi, che anche nell'ambito delle cessioni di carburanti, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal DPR n. 472/96 (data, generalità del cedente e del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti) è possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A tal fine, ove contenenti le informazioni necessarie, come già precisato in passato (ad esempio nella Circolare 12.8.98, n. 205/E), potranno essere usati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.



LA STRUTTURA DELLA FATTURA ELETTRONICA

Nel Provvedimento 30.4.2018 in esame, completo delle specifiche tecniche contenute nell'Allegato A, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla struttura ed alle caratteristiche della fattura elettronica, rammenta e precisa che:

 la fattura elettronica è rappresentata da un file in formato xml e deve contenere le informazioni di cui agli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72.

La stessa deve contenere anche le **informazioni necessarie per la gestione dell'invio** della stessa **tramite Sdl**, quali il **codice destinatario**, di 7 caratteri alfanumerici, che identifica il canale sul quale far transitare la fattura elettronica **ovvero l'indirizzo PEC del destinatario** che si intende utilizzare per il recapito della fattura elettronica.


Oltre ai predetti dati (obbligatori), è altresì possibile indicare **ulteriori dati**, a discrezione del soggetto emittente.

Come specificato dall'Agenzia, la fattura elettronica in formato xml può essere emessa utilizzando i servizi resi disponibili dalla stessa (procedura web, app per dispositivi mobili, software da installare su PC) ovvero tramite software disponibili sul mercato;

- la trasmissione al Sdl può riferirsi ad una singola fattura ovvero ad un lotto di fatture;
- il Sistema verifica innanzitutto che il **nome del file** da trasmettere riporti:
 - il "Codice Paese".
 - l'"Identificativo univoco del soggetto trasmittente", rappresentato dal codice fiscale di 11 / 16 caratteri. In tale fase è verificato soltanto che sia presente tale dato ma non se lo stesso è valido / esistente o coerente con i dati riportati in fattura;
 - il "Progressivo univoco del file", rappresentato da una stringa alfanumerica di massimo 5 caratteri. Tale progressivo ha lo scopo di differenziare i file trasmessi dal Sdl dal medesimo soggetto e non deve necessariamente seguire una stretta progressività.

Così, ad esempio, il file potrà avere il seguente nome:

- <u>ITAAABBB99T99X999W_00001</u>.xml




- IT9999999999 00005.xml

Qualora il file non rispetti tale struttura ovvero risulti uguale ad un file già trasmesso il Sistema lo **scarta** (codice errore "00001" se "nome file non valido" ovvero "00002" per "nome file doppio").

IL "PERCORSO" DELLA TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il percorso della trasmissione della fattura elettronica può essere così schematizzato.





TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA AL SDI

Affinché il soggetto trasmittente (cedente / prestatore) possa interagire con il Sdl, è necessario il suo riconoscimento e la definizione del canale di trasmissione e/o il censimento della modalità di invio delle proprie fatture, scelta tra le seguenti. Il trasmittente può scegliere / attivare uno o più canali di trasmissione.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

In caso di utilizzo dalla Posta Elettronica Certificata il file contenente una o più fatture va inviato come allegato del messaggio di PEC.

Con riferimento a tale canale nelle citate specifiche tecniche è precisato che per garantire una gestione efficiente della trasmissione il SdI utilizza più indirizzi PEC tramite i quali ricevere i file.

La prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura tramite PEC, utilizza l'indirizzo PEC del Sdl pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it. Con il primo messaggio di risposta il Sistema comunica al trasmittente l'indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii.

L'utilizzo di un indirizzo PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del Sistema stesso.

Se il processo di invio e ricezione va a buon fine, al mittente vengano recapitate 2 ricevute:

- una di accettazione da parte del proprio gestore di posta;
- una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario. Questa attesta l'avvenuta trasmissione del file al Sdl ma non la correttezza / accettazione dello stesso e quindi la fattura elettronica non può ancora essere considerata emessa.



🖰 Dette ricevute, infatti, non riguardano l'eventuale scarto del file da parte del Sdl e il NB) recapito / impossibilità di recapito della fattura al soggetto ricevente.

Tali eventi sono comunicati dal SdI attraverso le apposite ricevute emesse.

Servizio SdlCoop

Il "Servizio SdlCoop" consiste in un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo https. In tal caso:

- il file contenente una o più fatture va inviato come allegato di un messaggio SOAP:
- la trasmissione prevede la sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio, tramite firma digitale, da parte del soggetto trasmittente nonché la necessità di poter gestire certificati digitali. L'accordo di servizio definisce le regole di comunicazione tra il soggetto trasmittente e il Sdl che rilascia un certificato elettronico di accreditamento.

Il riscontro della ricezione costituito dalla response SOAP attesta la ricezione del file ma non la correttezza e quindi l'emissione della fattura.



L'eventuale scarto del file da parte del Sdl, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente ovvero l'impossibilità di recapito sono comunicati dal SdI attraverso le apposite ricevute emesse dal Sdl.

Servizio SdIFtp

Il "Servizio SdIFtp" è rappresentato da un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su

In tal caso, oggetto di trasmissione sono file crittografati, all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale. La trasmissione prevede la sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio, tramite firma digitale, da parte del soggetto trasmittente nonché la necessità di un server FTP esposto su Internet. Il predetto accordo di servizio definisce le regole di comunicazione tra il trasmittente e il SdI che, effettuati i controlli del caso, riconosce ufficialmente il canale come "canale accreditato". Tale modalità si adatta a realtà di soggetti intermediari che si configurano come nodi di concentrazione e di smistamento.



Il trasmittente riceve sullo stesso nodo sul quale ha depositato il supporto da trasmettere un file di esito attestante la ricezione del file ma non la correttezza e quindi l'emissione della fattura.



L'eventuale scarto del file da parte del SdI, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente ovvero l'impossibilità di recapito sono comunicati dal SdI attraverso le **apposite** ricevute emesse dal SdI.

Procedura web "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate

La procedura web "Fatture e corrispettivi" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate prevede la trasmissione del file contenente una o più fatture tramite upload a seguito del quale il Sistema attesta la ricezione del file, con un avviso sulla stessa pagina dalla quale è effettuata la trasmissione.

Anche in tal caso, come per i sistemi di cui ai punti precedenti, tale avviso **non** attesta la correttezza e quindi l'emissione della fattura.



L'eventuale scarto del file da parte del SdI, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente ovvero l'impossibilità di recapito sono consultabili tramite l'apposita funzione della stessa procedura "Fatture e corrispettivi".

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA ALL'ACQUIRENTE / COMMITTENTE

Ricevuto dal soggetto emittente (direttamente o tramite un intermediario delegato) il file contenente una o più fatture elettroniche, il SdI trasmette la fattura al destinatario della stessa ossia all'acquirente / committente.

Affinché il ricevente (acquirente / committente) possa interagire con il Sdl, è necessario il relativo riconoscimento e la definizione del canale di ricezione e/o il censimento della modalità di ricezione delle proprie fatture d'acquisto, scelta tra una delle seguenti.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Il file inoltrato costituisce l'allegato del messaggio di posta. In allegato al medesimo messaggio di posta il SdI trasmette anche il file di "notifica dei metadati del file fattura".

Se il **processo di invio e ricezione va a buon fine**, al Sistema sono recapitate nella propria casella PEC 2 ricevute:

- una di accettazione da parte del proprio gestore di posta;
- una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario; quest'ultima attesta il deposito, nella casella PEC del soggetto ricevente (acquirente / committente), del messaggio e dei relativi allegati e per il Sdl:
 - ha valore di "messa a disposizione della fattura al destinatario";
 - dà luogo all'invio al trasmittente (cedente / prestatore) della "ricevuta di consegna".

Servizio SdlCoop

Qualora la trasmissione della fattura elettronica sia effettuata tramite tale canale, il Sdl trasmette al destinatario (acquirente / committente) il file fattura ed il file di "notifica dei metadati del file fattura" come allegato di un messaggio SOAP.

Analogamente a quanto richiesto per il trasmittente, anche per il ricevente (acquirente / committente) l'utilizzo di tale canale richiede la sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio, tramite firma digitale e la capacità di gestire certificati digitali.

L'accordo di servizio definisce le regole di comunicazione tra il soggetto ricevente e il Sdl che rilascia un certificato elettronico di accreditamento del soggetto.

Tale procedura di accreditamento si conclude con la **richiesta del codice destinatario** o dei codici destinatario (fino ad un massimo di 100).



Servizio SdIFtp

Tale servizio prevede la sottoscrizione mediante firma digitale da parte del soggetto ricevente, di uno specifico accordo di servizio e la dotazione di un server FTP esposto su Internet.

L'accordo di servizio definisce le regole di comunicazione tra il soggetto ricevente e il SdI, comprese quelle relative al flusso delle ricevute.

In seguito alla sottoscrizione dell'accordo di servizio, il Sistema avvia una serie di verifiche di corretta trasmissione / ricezione di supporti FTP cifrati al termine delle quali il canale viene ufficialmente riconosciuto come "canale accreditato". Tale procedura di accreditamento si conclude con la richiesta del codice destinatario o dei codici destinatario (fino ad un massimo di 100).

Come sopra evidenziato, tale servizio si adatta a realtà di soggetti intermediari che si configurano come nodi di concentrazione e di smistamento.

Area riservata sito web dell'Agenzia delle Entrate

Qualora al Sdl non risulti possibile recapitare la fattura elettronica al destinatario (acquirente / committente), il Sistema rende disponibile la stessa all'acquirente / committente nella sua area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Tale evento è comunicato al cedente / prestatore (soggetto trasmittente), attraverso la ricevuta di impossibilità di recapito, unitamente alla data di messa a disposizione del file.

Nel momento in cui l'acquirente / committente, accedendo alla propria area riservata, prende visione della fattura, il Sistema registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta ricevuto dal destinatario.

La data di presa visione della fattura da parte dell'acquirente / committente è resa disponibile al cedente / prestatore nell'area di consultazione delle fatture elettroniche.

Registrazione della modalità scelta per la ricezione dei file fattura

Dall'interfaccia web "Fatture e corrispettivi" è possibile accedere alla funzione "Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura" attraverso la quale ciascun soggetto passivo può, direttamente o tramite un intermediario delegato, indicare la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche delle quali risulta acquirente / committente.



La scelta effettuata attraverso la funzione di registrazione viene considerata dal Sdl come NB) prioritaria nella consegna della fattura elettronica.

Così, ad esempio, se l'emittente ha indicato l'indirizzo PEC del destinatario nella fattura ed il destinatario si è censito sul sito Internet dell'Agenzia, indicando il codice destinatario, il SdI recapita la fattura tramite il codice destinatario.

Inoltro del file fattura al destinatario da parte del Sdl

Il Sdl, una volta effettuate le verifiche previste, inoltra al soggetto ricevente (acquirente / committente) la fattura elettronica attraverso il canale indicato dallo stesso e/o in base alla compilazione dei campi "Codice Destinatario" e "PEC Destinatario" del file fattura. In particolare se il soggetto ricevente ha registrato la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche, il SdI provvede al recapito secondo le indicazioni fornite.

Qualora il destinatario non abbia utilizzato il servizio di registrazione:

- se nel file fattura il campo "CodiceDestinatario" contiene un valore corrispondente ad un canale di trasmissione attivo, inoltra il file fattura al canale individuato;
- se nel file fattura il campo "CodiceDestinatario" contiene il valore "0000000" ed è compilato il campo "PECDestinatario", il Sistema inoltra il file alla casella PEC indicata;
- se nel file fattura il campo "CodiceDestinatario" contiene il valore "0000000" e il campo "PECDestinatario" non è compilato, il Sistema mette a disposizione il file fattura nell'area riservata dell'acquirente / committente nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.



Tale modalità di compilazione può riguardare:

- le fatture emesse nei confronti di contribuenti minimi / forfetari ovvero di agricoltori esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- le fatture emesse nei confronti di un consumatore finale. In tal caso è compilato solo il campo "CodiceFiscale" dell'acquirente / committente e non il campo "IdFiscaleIVA".

In tali casi il Sistema inoltra la fattura nell'area riservata dell'acquirente / committente ed il cedente / prestatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva al destinatario.

In caso di cliente "privato" consumatore finale il cedente / prestatore deve consegnare una copia informatica / cartecea della fattura elettronica comunicando contestualmente che il SdI ha messo a disposizione la stessa nell'area riservata. In merito preme comunque rammentare che l'art. 1, comma 909, Finanziaria 2018 prevede espressamente che "è comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura".



Le fatture emesse / ricevute tramite Sdl sono disponibili nell'area riservata delle parti fino al 31.12 dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema.

FLUSSO SEMPLIFICATO

Nel caso in cui uno stesso soggetto svolga **contemporaneamente** il ruolo di **intermediario sia per soggetto trasmittente che per il soggetto destinatario** attraverso lo **stesso canale**, è possibile adottare un flusso semplificato, applicabile in presenza delle seguenti condizioni:

- l'acquirente / committente deve aver registrato "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file, utilizzando il citato servizio di registrazione;
- "l'indirizzo telematico" di cui al punto precedente è uno dei canali che richiedono accreditamento (web-service o ftp) e non la PEC;
- il file fattura perviene al SdI attraverso il medesimo canale corrispondente "all'indirizzo telematico" di cui al punto precedente;
- il soggetto che ha accreditato il canale ha indicato, al momento dell'accreditamento, che intende utilizzare anche il flusso semplificato.

Adottando tale flusso semplificato il Sistema riceve il file fattura ed, eseguiti i controlli del caso, invia la ricevuta di consegna ovvero di scarto senza trasmettere il file fattura.

LE RICEVUTE ATTESTANTI L'ESITO DELL'INVIO

Come sopra evidenziato, ciascuno dei canali di trasmissione sopra descritti prevedono dei messaggi di ritorno attestanti l'esito della trasmissione.

In aggiunta a detti messaggi **il Sdl prevede l'invio di specifiche ricevute** in formato xml che attestano lo svolgimento delle principali fasi del processo. In particolare il Sistema, ricevuto il file, assegnato un identificativo proprio ed effettuate le verifiche previste:

• in caso di controlli con esito negativo, invia una ricevuta di scarto al soggetto trasmittente.



La fattura / fatture contenute nel file scartato si considerano non emesse;

- in caso di esito positivo dei controlli e individuazione di un canale per il recapito:
 - trasmette al destinatario (acquirente / committente), unitamente al file fattura sotto forma di file xml, una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all'elaborazione ed alla comunicazione da parte del soggetto ricevente;
 - invia al trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
- in caso di esito positivo dei controlli e impossibilità di:
 - individuare un canale di recapito;
 - trasmettere il file tramite il canale indicato (per cause tecniche non imputabili al SdI);




invia al trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito con la quale comunica di aver messo a disposizione la fattura nell'area autenticata dei servizi telematici dell'acquirente / committente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che in tal caso **spetta al trasmittente** comunicare tempestivamente all'**acquirente** / **committente la messa a disposizione della fattura** nella citata area autenticata.

Nei casi di esito positivo dei controlli ed in presenza di impossibilità di recapito, il Sistema mette a disposizione, sia del trasmittente che del destinatario, un **duplicato informatico della fattura elettronica** nell'area riservata.



La ricevuta di consegna inviata al soggetto trasmittente in caso di esito positivo del recapito della fattura, contiene anche l'indicazione della data di consegna della fattura, individuata sulla base del canale di trasmissione.



Le comunicazioni / ricevute prodotte dal SdI sono inoltrate tramite lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura ed il relativo file è trasmesso come allegato ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi. In particolare, in caso di:

- "Servizio PEC", le ricevute sono spedite all'indirizzo PEC del mittente / destinatario del file fattura ed il messaggio PEC è costituito da una versione "Human Readable" (il corpo del messaggio) e dal file xml in allegato;
- "Servizio SdlCoop" l'accordo prevede l'esposizione, da parte del soggetto che ha trasmesso / ricevuto il file fattura, di un analogo servizio richiamabile dal Sdl per l'invio delle ricevute come file xml in allegato al messaggio soap;
- "Servizio SdIFtp", le ricevute sono inoltrate utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali);
- servizio web dell'Agenzia "Fatture e corrispettivi", le fatture sono reperibili, come file xml, tramite la funzionalità di monitoraggio disponibile sull'interfaccia di tale applicazione.

LA DATA DI EMISSIONE / RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La data di emissione della fattura elettronica va individuata nella data riportata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi dei citati artt. 21 e 21-bis.

DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La data di ricezione della fattura elettronica, alla quale è "ancorata" la **detrazione dell'IVA** a credito, è quella **riportata nella "ricevuta di consegna"** (per il destinatario) individuata come di seguito.



Canale di trasmissione	Data in cui la fattura è ricevuta dal Sdl (T₀)	Data in cui la fattura è ricevuta dal destinatario (T ₁)
Servizio PEC	Data presente all'interno della ricevuta di consegna inviata al trasmittente dal suo gestore PEC	Data presente all'interno della ricevuta di consegna inviata al Sdl dal gestore di PEC del ricevente
Servizio SdlCoop	Data e ora presenti all'interno della "response" del servizio esposto dal Sdl	Data presente all'interno della "response" del servizio esposto dal soggetto ricevente
Servizio SdIFtp	Data e ora restituiti dal servizio di trasmissione	Data in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UTC (CET con ora legale)
Invio Telematico via web	Data e ora restituiti dal messaggio di risposta della funzionalità di invio	Non previsto
Messa a disposizione nell'area riservata dei servizi telematici	Non previsto	Data in cui il soggetto ricevente / intermediario prende visione della fattura nell'area riservata

LE NOTE DI VARIAZIONE

Il Provvedimento in esame specifica che:

- non sono gestite dal SdI le note di variazione di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 da parte dell'acquirente / committente;
- se il cedente / prestatore ha registrato una fattura elettronica per la quale riceve una "ricevuta di scarto" dal Sdl, va effettuata, se necessario, una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al Sdl;
- per la regolarizzazione di un'operazione ex art. 6, comma 8, lett. a) e b), D.Lgs. n. 471/97, l'acquirente / committente trasmette l'autofattura al Sdl compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con il codice convenzionale "TD20 Autofattura", e le sezioni anagrafiche del cedente / prestatore e dell'acquirente / committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.



La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo di presentazione dell'autofattura al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche che transitano per il Sdl:

- sono archiviate dall'Agenzia delle Entrate per consentirne la consultazione e l'eventuale conservazione elettronica nonché l'attività di controllo da parte della stessa e della GdF. In tale ultimo caso la consultazione dei dati è consentita solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente;
- possono essere conservate elettronicamente, ai sensi del DM 17.6.2014, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, previa adesione all'accordo di servizio disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia.
 - L'adesione a tale servizio di conservazione ed il successivo utilizzo del servizio sono consentiti sia direttamente che tramite un intermediario, anche diverso da quelli individuati dall'art. 3, DPR n. 322/98 (ossia, diversi dai soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni tramite Entratel), appositamente delegato dal cedente / prestatore o acquirente / committente.